

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Colonia, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell'Unione europea n. 1339246-0009

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 29/06/2018 nel procedimento R 2215/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Per l'ipotesi in cui la controinteressata partecipasse al procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiede inoltre che il Tribunale voglia:

- condannare la controinteressata a farsi carico delle spese da essa sostenute.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- violazione dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 settembre 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb (cerotti medici)

(Causa T-560/18)

(2018/C 399/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Germania) (rappresentante: K. Middelhoff, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Colonia, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell'Unione europea n. 1339246-0004

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 29/06/2018 nel procedimento R 2216/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Per l'ipotesi in cui la controinteressata partecipasse al procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiede inoltre che il Tribunale voglia:

- condannare la controinteressata a farsi carico delle spese da essa sostenute.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- violazione dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — YP / Commissione

(Causa T-562/18)

(2018/C 399/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: YP (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione della Commissione, del 18 settembre 2017, di infliggergli una sanzione disciplinare consistente in una nota di biasimo è annullata;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico vertente sull'errore manifesto di valutazione che avrebbe commesso la convenuta nel ritenere che il ricorrente non aveva adempiuto ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 12 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.
